

dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del console di marina, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunziata in grado d'appello.

« Il console è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato. »

Qui dunque si suppone il giudizio di cassazione o la procedura sommaria d'urgenza, come è regolato dalle leggi vigenti in tutte le altre provincie, e che non sono vigenti in Lombardia.

Dunque è il caso di provvedere perchè sia adattata questa disposizione al sistema processuale colà vigente.

**MENABREA, ministro per la marineria.** Io non saprei a che cosa si riferisce l'interpellanza dell'onorevole preopinante.

L'articolo 56 non è quello di cui ha dato lettura.

**CASTELLI.** È l'articolo 56. (Ah! ah!)

È quello che parla del modo di trattare le controversie rimesse ai tribunali ordinari, e si riferisce esattamente alla procedura e all'ordinamento giudiziario vigenti nelle antiche provincie.

**MENABREA, ministro per la marineria.** Ho preso l'impegno di riprodurre dinanzi alla Camera gli emendamenti proposti dalla Commissione; non mi rifiuto però di esaminarne altri, fra i quali anche quello che fa oggetto delle considerazioni del preopinante.

Tuttavia mi permetto di osservare che questa legge non si applica in Lombardia, perchè colà non vi è iscrizione marittima; laonde non saprei quale difficoltà si abbia a risolvere.

**CASTELLI.** Prevedeva questa obiezione; non sarà frequente il caso, ma non è impossibile che la legge si applichi anche alla Lombardia. L'articolo 4 dice soggetti alla leva marittima tutti i cittadini che per lo spazio di 24 mesi in qualunque età, o per 12 mesi dopo l'età di quindici anni abbiano esercitato la navigazione, ecc. Ora non è impossibile che un individuo nato e domiciliato in Lombardia abbia per qualche tempo servito nella marineria e poi sia tornato a casa; e siccome la legge deferisce la cognizione di queste cose al tribunale del circondario in cui il prevenuto ha il domicilio, può avvenire che i tribunali lombardi siano chiamati anch'essi a conoscere di queste materie.

Ad ogni modo io non dico che si debba fare una modificazione; sottopongo un dubbio al signor ministro e lo prego di averlo presente onde, ove lo creda necessario, presenti anche su questo una modificazione.

**MENABREA, ministro per la marineria.** Io non avrei difficoltà di prendere in considerazione le cose dette dall'onorevole preopinante, se per essere chiamato alla leva di mare non bisognasse essere iscritto marittimo, e per essere iscritto fra la gente di mare non si richiedesse il domicilio in un comune marittimo.

**RICCI GIOVANNI, relatore.** Domando la parola.

A nome della Commissione devo pregare il signor ministro per la marineria di dirci, se intende d'inserire nel regolamento quella disposizione di cui si è fatto parola in seno alla Commissione, onde cercare di alleviare il danno che potrebbe derivare agli equipaggi dei legni mercantili all'estero per l'effetto dell'articolo 120. Quando la sua idea continuasse ad essere quale ebbe a manifestarla alla Commissione, di prevedere cioè il caso nel regolamento, saremmo grati se volesse dichiararlo.

**MENABREA, ministro per la marineria.** Non ho veruna difficoltà di rinnovare le dichiarazioni già fatte in seno della Commissione, che cioè io prenderò in considerazione l'emenda-

damento proposto dalla medesima, onde venga avviato al danno che potrebbe risultare alle navi mercantili dall'applicazione troppo rigorosa, direi, dell'articolo 120.

**PRESIDENTE.** Essendo presente il deputato Mancini, lo invito a prestare il giuramento.

(Il deputato Mancini presta il giuramento.)

Passeremo in seguito allo squittinio segreto.

#### DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNO SCALO A RUOTAIE NEL PORTO DI LIVORNO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la costruzione di uno scalo a ruotaie in ferro per tiro a terra di navi nel porto di Livorno.

Darò lettura dell'articolo unico della legge:

« È concesso all'ingegnere navale, signor Vladimiro Chivacci, di erigere nel porto di Livorno uno scalo a ruotaie in ferro per tiro a terra di navi, e di esercitarlo alle condizioni del capitolato in data 14 giugno 1861 annesso a questa legge. »

Non c'è alcuno che domandi di parlare?

**D'AYALA.** Debbo avvertire la Camera essere nel cantiere di Castellamare da molti anni costruito uno scalo denominato di *alaggio*, nel quale coi potentissimi magisteri degli argani inventati dal Barbotin furono tratte a terra molte navi da guerra. Per la qual cosa, essendovi due bacini nei porti d'Italia, l'uno a Genova e l'altro a Napoli, ed essendovi anche uno scalo di *alaggio* nel porto di Castellamare, crederei che al vocabolo *navi* si potrebbe, se altrimenti non istimano il signor ministro e la Commissione, aggiungere l'epiteto di *mercantili*.

**PERUZZI, ministro per i lavori pubblici.** In verità, qualora ci fosse una nave da guerra che venisse a Livorno e che occorresse di accomodarla, io non saprei che male ci sarebbe a poterla, per tale bisogno, tirare a terra.

Capisco che lo scopo non è quello, ma che per legge si fosse impossibilitati a riparare una nave, e che si dovesse tollerare di averla sdruscita piuttosto che portarla su quello scalo, io non saprei comprenderne il motivo; e me ne rimetto alla Camera.

**PRESIDENTE.** Insiste il deputato d'Ayala nella sua proposta?

**D'AYALA.** Mi rimetto al giudizio della Camera.

**MENICETTI.** La Commissione insiste nella sua relazione.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del deputato d'Ayala.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È rigettata.)

Pongo ai voti l'articolo unico, del quale ho testè dato lettura.

(La Camera approva.)

#### LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SIGNORI DEPUTATI SUI PIROSCAFI POSTALI.

Prima di passare alla votazione per scrutinio segreto, do lettura alla Camera di un dispaccio testè inviato dal ministro dei lavori pubblici:

« Il sottoscritto pregiasi partecipare alla questura della